

# Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

(Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 28 settembre 2012<sup>2</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

*Art. 3 lett. c*

Nella presente legge s'intende per:

- c. *domande raggruppate*: domande di assistenza amministrativa con le quali sono richieste informazioni su più persone identificabili in base a indicazioni precise.

*Art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> (nuovi)*

<sup>2bis</sup> Il contenuto necessario di una domanda raggruppata è retto dal commento all'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE, nella versione del 2012<sup>3</sup>.

<sup>2ter</sup> Il Consiglio federale può adeguare il contenuto necessario di una domanda raggruppata allo standard internazionale adottato dalla Svizzera.

*Art. 7 lett. c*

Non si entra nel merito della domanda se:

- c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni per la cui acquisizione mediante un reato secondo il diritto svizzero lo Stato richiedente si è attivamente adoperato.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 672.5

<sup>3</sup> Il commento all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE, nella versione del 2012, può essere consultato all'indirizzo [www.oecd.org](http://www.oecd.org).

*Art. 14 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'AFC informa la persona interessata sugli elementi essenziali della domanda.

<sup>2</sup> L'AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

*Art. 14a (nuovo) Informazione in caso di domande raggruppate*

<sup>1</sup> Su richiesta dell'AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.

<sup>2</sup> L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera. Se una persona legittimata a ricorrere ha la sede o il domicilio all'estero, l'AFC informa della domanda il detentore delle informazioni.

<sup>3</sup> Il detentore delle informazioni informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all'estero e le invita nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

<sup>4</sup> Mediante pubblicazione nel Foglio federale, l'AFC informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata:

- a. in merito alla domanda di assistenza amministrativa;
- b. in merito all'obbligo di indicare all'AFC:
  1. il loro indirizzo svizzero, se hanno la loro sede o il loro domicilio in Svizzera,
  2. un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno la loro sede o domicilio all'estero;
- c. in merito alla procedura semplificata secondo l'articolo 16; e
- d. del fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.

<sup>5</sup> Il termine utile per designare il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni. Decorre dal giorno dopo la pubblicazione nel Foglio federale.

<sup>6</sup> Se non è possibile notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l'AFC la notifica in forma anonima mediante comunicazione nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno dopo la comunicazione nel Foglio federale.

*Art. 15 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> RS 172.021

*Titolo prima dell'art. 21a*

**Sezione 4a: Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere**

*Art. 21a (nuovo)*

<sup>1</sup> L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere soltanto dopo la trasmissione delle informazioni se l'autorità richiedente rende verosimile che:

- a. la domanda è della massima urgenza; o
- b. l'informazione preliminare potrebbe pregiudicare il buon esito della sua inchiesta.

<sup>2</sup> Con l'eventuale ricorso contro la decisione può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.

<sup>3</sup> L'AFC informa i detentori delle informazioni e le autorità a cui la domanda è stata resa nota, sotto la comminatoria del capoverso 4, in merito al differimento dell'informazione. Questi non possono informare della domanda le persone legittimate a ricorrere fintanto che non sia stata effettuata l'informazione a posteriori.

<sup>4</sup> Se viola intenzionalmente o per negligenza il divieto di informare di cui al capoverso 3, la persona è punita con la multa sino a 10 000 franchi.

<sup>5</sup> L'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio. È applicabile l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

*Art. 24a* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Gli articoli 6 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> e 14a si applicano alle domande raggruppate presentate a partire dal 1° febbraio 2013.

<sup>2</sup> Gli articoli 7 lettera c, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2 e 21a si applicano anche alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ....

II

La legge del 17 giugno 2005<sup>6</sup> sul Tribunale federale è modificata come segue:

*Art. 103 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

- d. nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

<sup>5</sup> RS 313.0

<sup>6</sup> RS 173.110

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione